

N. 586

## **DISEGNO DI LEGGE** d'iniziativa dei senatori ROMEO e STEFANI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 2023 Modifiche al codice penale in materia di circonvenzione di persone anziane

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge è la riproposizione dell'atto Senato n. 980, già presentato e approvato dal Senato in prima lettura, nel corso della 18ª legislatura, e ripresentato ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento.

Le cronache ci segnalano sempre più spesso un aumento delle truffe nei confronti delle persone anziane. La truffa nei confronti degli anziani è un reato ignobile che deve essere punito più severamente. Il basso livello delle attuali sanzioni penali è spesso frutto dell'applicazione di una pena lieve, come quella prevista dall'articolo 640 del codice penale, nonché dell'applicazione dell'equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti se non, in casi frequenti, della prevalenza delle prime sulle seconde.

La tutela giuridica di soggetti minori e anziani, sotto un profilo penalistico, trova nell'articolo 643 del codice penale, dedicato al reato di « circonvenzione di persone incapaci », la sanzione tipica. Purtroppo, però, per quanto riguarda l'elemento soggettivo, la disposizione fa riferimento esclusivamente a soggetti legalmente o naturalmente incapaci o che, comunque, versano in uno stato di infermità o di deficienza psichica. Inoltre, la stessa disposizione è vincolata al compimento di un atto che comporti un qualsiasi effetto giuridico per l'agente o per altri. Proprio da tale tipicità discende, di fatto, una

restrizione del campo applicativo. Ne consegue che il magistrato dovrà comunque procedere, in via preliminare, ad accertare uno stato di incapacità o di minorazione della sfera intellettiva e volitiva. Risulta evidente che, qualora la vittima del reato non versi in tale stato, il soggetto agente non sarà punibile in relazione a questa fattispecie di reato.

Il presente disegno di legge dispone l'aggiunta di un comma all'articolo 643 del codice penale, al fine di consentire di punire colui che raggira una persona che si trova in stato di bisogno ovvero che abusa di una condizione di debolezza o di vulnerabilità, condizione tipica di una persona anziana, senza legare tale stato a un'età precisa. Il solo criterio dell'età, infatti, non si presta a garantire uno strumento efficace per reprimere il maggior numero di reati commessi nei confronti delle persone anziane.

Con l'articolo 2 si modifica, in caso di condanna, l'articolo 165 del codice penale, prevedendo che la sospensione condizionale della pena per il reo sia subordinata al risarcimento integrale del danno alla parte offesa.

Con le modifiche proposte si intende rispondere alle necessità evidenziate dai più recenti fatti di cronaca che hanno creato un particolare allarme sociale, al quale il Parlamento non può restare insensibile. XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## **DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. All'articolo 643 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Alla stessa pena soggiace chiunque, allo stesso fine, abusando della condizione di debolezza o di vulnerabilità dovuta all'età di una persona, induce taluno a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lui o per altri dannoso ».

## Art. 2.

1. All'articolo 165, sesto comma, del codice penale, le parole: « per il reato previsto dall'articolo 624-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « per i reati previsti dagli articoli 624-*bis*, 640 e 643 ».